

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATRICE SQUARCIALUPI)

Comunicata alla Presidenza il 6 ottobre 1998

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro di grazia e giustizia
col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
col Ministro della pubblica istruzione e dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica
col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
col Ministro dell'ambiente
e col Ministro per le politiche agricole

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1998

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge è volto a permettere la ratifica degli emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, che si riferisce a sua volta alla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo. In questo caso specifico l'argomento riguarda la lotta all'inquinamento di origine tellurica, tema trattato a Siracusa nel marzo del 1996.

Anzitutto il titolo del documento fatto oggetto degli emendamenti oggi è così concepito: «Protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento proveniente da fonti ed attività terrestri (forse nella traduzione italiana sarebbe sempre più opportuno usare l'aggettivo «terrestre» piuttosto che «tellurico» come spesso si legge).

Fra gli emendamenti più importanti al Protocollo c'è anche, e soprattutto, l'introduzione del principio «chi inquina paga», che è stata una delle prime, importanti decisioni della politica ambientale europea.

Altra modifica di vasta portata è l'estensione della zona di intervento del protocollo al bacino idrogeologico del Mediterraneo, un'ampia zona che comprende tutti i percorsi delle acque fluviali e le zone lacustri che essi formano.

Altri emendamenti riguardano la messa a punto di piani di azione e di programmi dei singoli paesi e regioni che contengano anche le norme che regolano tali piani e le scadenze.

Un punto importante del Protocollo riguarda il sistema ispettivo, sia per quanto riguarda l'istituzione di nuove strutture sia rispetto al miglioramento delle strutture esistenti. Si sottolinea l'impegno delle parti contraenti di fornire informazioni sui due primi anni di applicazione del Protocollo. A questo punto sarebbe opportuno chiedere che una relazione triennale sia a disposizione anche del Parlamento.

Gli emendamenti al Protocollo di Atene sono una spinta ulteriore alla collaborazione fra gli Stati e le regioni del Mediterraneo, cioè fra le parti contraenti, il Segretario della Convenzione e le istituzioni finanziarie internazionali.

Da quanto sopra esposto deriva l'opportunità di una ratifica immediata degli emendamenti al Protocollo di Atene, dai quali non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nè è richiesta alcuna relazione tecnica.

SQUARCIALUPI, *relatrice*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

23 settembre 1998

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

22 settembre 1998

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti al Protocollo di Atene del 1980, relativo alla protezione del Mar Mediterraneo contro l'inquinamento di origine tellurica, con allegati, adottati a Siracusa il 7 marzo 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 del Protocollo di riferimento.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

